

CUMULO PENSIONE/REDDITI DA LAVORO

Dal 1° gennaio 2009 è stato soppresso il criterio del divieto totale o parziale di cumulo tra redditi da lavoro dipendente o autonomo e pensione. Infatti la liberalizzazione del cumulo, applicabile dal 2001 nei confronti di vecchiaia e di anzianità con almeno 40 anni di contributi si estende alle altre tipologie di pensione da quelle di anzianità a quelle erogate col sistema contributivo (art. 19 legge n. 133/2008; Inps, circ. n. 108/2008).

☛ Trattamenti cumulabili

Risultano cumulabili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo i seguenti trattamenti:

- 1) dall'1.1.2001 quelli di **vecchiaia** e quelli di **anzianità con almeno 40 anni di contributi**, compresi i trattamenti a carico delle forme esclusive ed esonerative;
- 2) dall'1.1.2009 le **pensioni di anzianità** ed i trattamenti di prepensionamento a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive;
- 3) dall'1.1.2009 le pensioni di **vecchiaia anticipate liquidate, col sistema contributivo**, con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;
- 4) dall'1.1.2009 le **pensioni di vecchiaia liquidate, col sistema contributivo**, a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne;
- 5) dall'1.1.2009 le **pensioni dirette** conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata Inps a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'art. 1, commi 6 e 7, legge 23 agosto 2004, n. 243, ossia, fermo restando il minimo di anzianità contributiva di 35 anni, il possesso di una età indicata nella Tabella A allegata alla legge stessa.

Il **divieto di cumulo** riguarda non solo le pensioni con decorrenza 2009 in poi, ma anche quelle con **decorrenza precedente**.

L'abolizione del divieto di cumulo tra redditi e pensioni si applica anche (Inps, msg. n. 21394/2009):

- alle **pensioni contributive** conseguite con decorrenza precedente al 1° gennaio 2008 con i requisiti di età e anzianità in vigore fino alla predetta data, ossia **5 anni di anzianità assicurativa nella gestione separata Inps e un età non inferiore a 57 anni**;
- alle pensioni conseguite dal 1° gennaio 2008, ma con requisiti in deroga alle nuove regole in vigore da tale data, per l'applicazione della clausola di salvaguardia che fa salvi i criteri precedentemente in vigore.

☛ Esclusioni

Le regole sul cumulo totale sono inapplicabili:

- 1) ai lavoratori che **trasformano** il rapporto di lavoro **da tempo pieno a tempo parziale** (v. dopo);
- 2) ai trattamenti provvisori liquidati ai **lavoratori socialmente utili**;
- 3) ai titolari di **assegni straordinari** per il sostegno del reddito;
- 4) per i titolari di **assegni di invalidità e ai superstiti**, in considerazione del fatto che già la legge n. 335/1995 stabilisce delle riduzioni ai trattamenti in presenza di determinate soglie reddituali.

☛ **Pensioni di anzianità e lavoro par time**

Dal 30 settembre 1996 ai lavoratori in possesso dei requisiti di età di contribuzione per l'accesso al **pensionamento di anzianità** può essere riconosciuto il trattamento di pensione di anzianità e il passaggio al rapporto di lavoro a **tempo parziale** in misura non inferiore a 18 ore settimanali (art. 1 comma 185 legge n. 662/1996). La Direzione provinciale lavoro rilascia l'autorizzazione a condizione che il datore di lavoro assuma nuovo personale per una durata e per un tempo lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori che si avvalgono della facoltà di passaggio al rapporto di lavoro a tempo parziale.

Dal punto di vista del cumulo la pensione di anzianità liquidata nei confronti dei lavoratori che trasformano il rapporto di lavoro a tempo pieno a tempo parziale in misura non inferiore a 18 ore settimanali è **cumulabile con la retribuzione** ed è ridotta in misura inversamente proporzionale **alla riduzione dell'orario normale di lavoro**. A una maggiore riduzione dell'orario di lavoro corrisponde una minore riduzione della pensione ed è quindi cumulabile con la retribuzione una maggiore quota di pensione. In ogni caso, **la quota di pensione incumulabile con la retribuzione non può superare il 50%**. La somma della retribuzione e della quota di pensione cumulabile non può comunque essere superiore alla retribuzione spettante al lavoratore che presta la sua opera a tempo pieno. In sostanza, la quota percentuale di riduzione della pensione è pari alla percentuale dell'orario di lavoro convenuto per il rapporto a tempo parziale rispetto all'orario praticato nell'azienda per i lavoratori a tempo pieno (Inps, circ. n. 30/1997).

☛ **Pensione di invalidità**

E' cumulabile con i redditi di lavoro dipendente, autonomo o di impresa con:

- una riduzione del 25% se il reddito è **superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo** del Fondo pensione lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio;
- una riduzione del 50% se il reddito è **superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo** del Fondo pensione lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio.

I limiti per il **2013** sono i seguenti (Inps, circ. n.10/2012):

2013	Fino a 25.762,36 euro -----	Nessuna riduzione
	Da 25.762,36 euro fino a 32.202,95 euro -----	Riduzione del 25%
	Oltre 32.202,95 euro -----	Riduzione del 50%

☛ **Pensione ai superstiti**

La pensione ai superstiti erogata **col sistema contributivo** è

- cumulabile al **75%** del trattamento se il reddito è superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fpld calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio;
- cumulabile al **60%** del trattamento se il reddito è superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fpld calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio;
- cumulabile al **50%** se il reddito è superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fpld calcolato in misura pari a 13 volte l'importo in vigore al 1° gennaio. (vedi pag. E 8-3)

Nessun limite al cumulo se il pensionato fa parte di un nucleo con figli minori di età, studenti o inabili.

☛ **Assegno straordinario e redditi da lavoro**


L'assegno straordinario di sostegno al reddito erogato ai soggetti di alcune categorie di imprese (**banche, concessionari della riscossione**) fino al conseguimento della pensione, è **incompatibile** con i redditi da attività lavorativa, dipendente o autonoma, prestata a favore di soggetti (ad esempio banche, concessionari della riscossione, altri soggetti operanti nell'ambito creditizio o finanziario, compresi quelli operanti nel campo degli strumenti finanziari, nonché dei fondi comuni e servizi di investimento) che svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato. Per i periodi di svolgimento di tali attività viene **sospesa l'erogazione dell'assegno** e il versamento dei **contributi figurativi** (Dm n. 157 e n. 158/2000; Inps, circ. n. 55/2001).

L'assegno straordinario è **cumulabile con i redditi da attività lavorativa** dipendente prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato fino a concorrenza dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata ad anno, percepita in servizio.

L'assegno straordinario è **cumulabile con i redditi da lavoro autonomo** derivanti da attività prestata a favore di soggetti che non svolgono attività in concorrenza con il datore di lavoro dell'interessato, per la parte corrispondente al trattamento minimo di pensione più la metà della parte eccedente detto trattamento. Nei casi di cumulo dell'assegno con i redditi da lavoro autonomo, come per la generalità delle pensioni, la trattenuta delle quote incumulabili viene effettuata direttamente da parte dell'Inps.

☛ **Trattenuta retributiva**

La trattenuta della quota di pensione non cumulabile con la retribuzione, nei residui casi in cui opera, deve essere **effettuata dal datore di lavoro** sulla base della quota giornaliera determinata dall'Istituto previdenziale e indicata sul **certificato di pensione** che il lavoratore/pensionato deve produrre. Per i **contratti a termine** superiori a 50 giorni all'anno la trattenuta riguarda solo i giorni eccedenti i primi 50. La quota trattenuta deve essere versata mensilmente all'Inps, indicandola nella **denuncia Uniemens**.



2009: CUMULO LIBERO MA NON PER TUTTI

Resta in sospeso la situazione di chi ha un trattamento contributivo con requisiti ridotti in base alla clausola Maroni

Dal 1° gennaio 2009 lavorare dopo la pensione non sarà più un problema. Con la circolare 108/2008 l'Inps ha spiegato come funziona il cumulo tra pensioni e redditi di lavoro di qualsiasi natura, come stabilito dall'articolo 19 della manovra d'estate (legge 133/2008).

Le nuove regole valgono per i trattamenti vecchi e nuovi liquidati con il sistema retributivo o misto (almeno un versamento al 31 dicembre 1995) e per le pensioni contributive in presenza di determinati requisiti.

Pensioni retributive

L'eliminazione del divieto di cumulo non incide in alcun modo sulle pensioni di vecchiaia esenti da tempo da qualsiasi trattenuta. Cambia tutto invece per i pensionati di anzianità. Finora sono sfuggiti al divieto di cumulo soltanto coloro che hanno acquisito il diritto con 40 annidi contributi o, in alternativa, con 37 anni di versamenti combinati a un età minima di 58 anni. Tutti gli altri (e non erano pochi) pagavano pegno. Perdevano cioè tutta la pensione se si rioccupavano come dipendenti: mentre se svolgevano un'attività autonoma lasciavano nelle casse dell'Inps una bella fetta dell'assegno. Dovevano rinunciare in pratica al minor importo fra il 30% della quota eccedente il trattamento minimo (5.760 euro nel 2008) e il 30% del reddito conseguito.

Dal 1° gennaio il problema non esiste più. Assegno e redditi di lavoro diventano cumulabili per i titolari di trattamenti anticipati. Fermo restando che i dipendenti possono beneficiare del doppio reddito solo se c'è stata, in data anteriore alla decorrenza della pensione di anzianità, la cessazione del rapporto di lavoro.

L'Inps precisa tuttavia che il divieto di cumulo resta per i soggetti che hanno usufruito di particolari forme di pensionamento anticipato. E' il caso di coloro che, una volta acquisito il diritto alla pensione di anzianità, sono passati a part time e hanno continuato a lavorare percependo una parte di pensione e una di stipendio, commisurate alla riduzione di orario secondo la formula prevista dalla legge 662/1996.

Lo stesso vale per i trattamenti provvisori a favore dei lavoratori socialmente utili, fermo restando il diritto alla piena cumulabilità nel momento in cui la pensione diventa definitiva.

Tra gli esclusi ci sono, infine, i titolari di assegno a sostegno del reddito di cui beneficiano i lavoratori in attesa di esodo (del credito e di altri settori).

Pensioni contributive

Dal 1° gennaio il divieto di cumulo cade anche per i trattamenti contributivi, finora fortemente penalizzati rispetto a quelli retributivi. Non saranno più soggette a tagli le pensioni acquisite con almeno 40 anni di contributi, raggiungibili contando anche i versamenti utilizzati per la liquidazione di supplementi.

Cumulo libero anche per chi, con minore anzianità assicurativa, ottiene l'assegno a 65 anni, se uomo, o a 60 anni, se donna. Nessuna trattenuta, infine, per chi ha raggiunto il diritto alla pensione con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge 247/2007, con il nuovo sistema degli scalini e delle quote. In questa situazione si verranno a trovare, per esempio, i lavoratori dipendenti che entro 30 giugno del 2009 possono far valere 58 annidi età e 35 di versamenti.

Resta da definire la posizione di coloro che hanno conseguito la pensione prima del 2008, quando c'era un limite di età flessibile da 57 a 65 anni per uomini e donne, e di quanti l'hanno ottenuta dopo con i requisiti più favorevoli grazie alla clausola di salvaguardia prevista dalla riforma Maroni. Va tenuto presente che con la legge 133/2008 sono state abrogate le norme (commi 21 e 22, articolo 1, legge 335/1995) che disciplinavano la trattenuta a carico dei soggetti in attività con assegni superiori al trattamento minimo Inps.